

SENTENZA
N. 8106

Anno 2023

RUOLO GENERALE
N. 55404/21

REPERTORIO
N. _____/24

PUBBLICATA IL
22/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice di Pace di Milano
Sezione seconda civile

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55407/2021 promossa da:

Parte opponente

contro

Parte opposta

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni delle parti:

come in atti.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26.10.21 _____ proponeva opposizione avverso il verbale n. 8044249-3 emesso dalla _____ in data 23.10.2021 con contestazione immediata per la violazione dell'art. 154, comma 8, CDS (per non aver dato la precedenza nella manovra di immissione nel flusso della circolazione), causando peraltro un sinistro stradale.

Il ricorrente, costituito in proprio, rappresentava di avere in realtà effettuato la manovra di immissione nel flusso della circolazione correttamente, avendo dato la precedenza ai veicoli già in transito nella corsia ed essendosi immesso con le cautele imposte dalla normativa, venendo

pagina 1 di 3

tuttavia urtato nella parte anteriore sinistra da un veicolo che, sopraggiungendo da retro e soprassate ben quattro vetture in coda - la prima delle quali con la segnalazione delle quattro frecce che attendeva l'uscita da parte del ricorrente dal posto in cui si trovava parcheggiato -, andava a collidere con la vettura del Sopraggiunta la Polizia Locale, veniva redatto verbale di incidente stradale e il ricorrente veniva sanzionato sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli agenti intervenuti. Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento del verbale.

Si costituiva in giudizio il , il quale confermava che la ricostruzione della dinamica del sinistro era stata eseguita dall'agente sulla base delle risultanze rinvenute in loco, non essendo stati gli agenti presenti all'evento e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.

In data 18.5.2022 si costituiva in giudizio un difensore del ricorrente.

Nel corso del giudizio veniva escussi i testimoni indicati da parte ricorrente, nonché acquisita ulteriore documentazione.

All'udienza del 19.12.2022 le parti si riportavano agli atti ed alle conclusivi ivi rassegnate e il giudice dava lettura del dispositivo della sentenza.

Dovendosi, quindi, esaminare la fondatezza e l'ammissibilità delle domande e delle difese come proposte

si osserva

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte risulta provato che il ricorrente ebbe ad effettuare una manovra di immissione nel flusso della circolazione nel rispetto delle norme del CDS e che pertanto egli non commise la violazione contestata.

In particolare è risultato accertato che il ricorrente compiva una manovra di immissione nel flusso della circolazione, abbandonando il posto di sosta lungo il marciapiede in cui si trovava; avendo segnalato detta immissione e dunque l'abbandono del posto di sosta, un altro veicolo, condotto da), con l'intenzione di occupare il posto, si arrestava per favorire la

manovra del ricorrente; nel mentre altri tre veicoli si accodavano al , per attendere il completamento della manovra, tra cui quello condotto da ; sopraggiungeva da tergo il veicolo condotto da , che, sorpassate in velocità le vetture incolonnate e rientrando nella corsia, si spostava repentinamente sulla destra andando a collidere contro il veicolo del ricorrente che aveva quasi completato la manovra di immissione. Sopraggiunti gli agenti della polizia locale, veniva redatto il verbale che ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base di alcuni elementi dedotti dallo stato dei luoghi (ma non anche dalla posizione dei veicoli che nelle more erano state dai conducenti spostati al fine di non intralciare il traffico).

I testi escussi, , hanno confermato la versione dei fatti riportata dal ricorrente, da cui pertanto deve dedursi la correttezza del comportamento tenuto nella circostanza dal alla guida del veicolo.

E' da rilevare che gli agenti della polizia locale non erano presenti in loco al momento dell'evento; il verbale riporta le dichiarazioni del ricorrente, della e di Le dichiarazioni di tutti e tre i soggetti sono chiare nell'evidenziare che il aveva quasi completato la manovra di immissione nel flusso della circolazione e che la sopraggiungeva, sorpassando le altre autovetture, e senza prestare la dovuta attenzione e cautela rientrava nella corsia di destra, dando luogo alla collisione.

In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie nessuna censura può essere mossa al comportamento tenuto dal ricorrente.

Per quanto detto, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- accoglie il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio

Milano, 20.4.2024

Il Giudice

dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO



SIMONA
BRUSAMOLINO
21.05.2024
15:08:45
GMT+01:00



pagina 3 di 3